

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STUCCHI, CAPARINI, CONSIGLIO, GIBELLI, PINI

Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

Presentata il 27 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cosiddetta « legge Stucchi ») ha costituito un passo fondamentale per un complessivo consolidamento e ammodernamento della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, rafforzando, in particolare, il ruolo del Parlamento, soprattutto nella fase ascendente, introducendo organi e procedure per favorire una tempestiva ed efficace formazione della posizione italiana nelle sedi decisionali europee e adeguando gli strumenti di attuazione del diritto dell'Unione europea, anche al fine di tenere conto del nuovo assetto costituzionale conseguente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Le indagini conoscitive sull'attuazione della legge Stucchi svolte nel corso della XV e della corrente legislatura hanno confermato la bontà dell'impianto complessivo della legge, pur ponendo in rilievo alcune significative lacune nella sua attuazione da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali interessate.

Per un verso, l'attuazione delle innovazioni previste dalla legge ha assicurato una crescita esponenziale del ruolo delle Camere in materia europea, come dimostrato dai dati relativi all'attività di fase ascendente svolta nel corso della corrente legislatura dagli organi della Camera dei deputati a confronto con le legislature precedenti.

Peraltro risulta evidente come alcuni degli istituti fondamentali della legge — in particolare il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e la riserva di esame parlamentare — e degli obblighi di informazione del Parlamento e delle regioni posti in capo al Governo non abbiano ricevuto un'attuazione adeguata.

Non si può inoltre ignorare che negli oltre quattro anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge Stucchi si sono verificati alcuni importanti sviluppi istituzionali e politici che richiedono un'ulteriore revisione non solo delle disposizioni legislative ma anche di quelle del Regolamento della Camera dei deputati relative alla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea.

A livello nazionale, le difficoltà nell'attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e il processo avviato dall'entrata in vigore della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) rendono urgente un riassetto anche delle competenze delle regioni in merito alla formazione della normativa europea e alla sua attuazione: i tempi sono infatti maturi per una piena assunzione di responsabilità delle regioni sotto entrambi i profili nelle materie di loro competenza.

A livello europeo, la probabile entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fatto il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, pur caratterizzato da luci ed ombre, rende necessario sia un adeguamento formale dei riferimenti nella legge Stucchi ai trattati, alle istituzioni e agli atti dell'Unione europea, sia un'adeguata attuazione delle nuove prerogative conferite dal medesimo Trattato ai Parlamenti nazionali.

La presente proposta di legge, pertanto, apporta alcune modifiche alla legge Stucchi — che acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona — intese, per un verso, a garantire, sulla base della prassi, una migliore e più coerente attuazione di istituti già contemplati dalla legge stessa; per un altro verso, sono introdotte nuove procedure per assicurare

l'effettiva applicazione del dettato costituzionale e del Trattato di Lisbona.

In primo luogo, l'articolo 1 della proposta di legge, modificando l'articolo 1 della legge Stucchi, introduce il richiamo espresso ad alcuni principi fondamentali espressamente enunciati dal Trattato sull'Unione europea, nel testo modificato dal Trattato di Lisbona, in merito ai rapporti tra l'ordinamento europeo e quelli nazionali, sia con riguardo al riparto di competenze (principio di attribuzione) che con riferimento al rispetto dell'identità nazionale e regionale.

Si intende in questo modo ancorare a tali principi il raccordo tra ordinamento europeo e ordinamento statale e regionale, ribadendo l'esistenza di una rigorosa delimitazione delle competenze dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona precisa, infatti, (ed è questo il senso del principio di attribuzione) che ogni competenza non espressamente attribuita dai trattati all'Unione europea spetta agli Stati membri e, al loro interno, anche alle regioni e alle autonomie locali.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica quindi la denominazione e la composizione del CIACE ora denominato Comitato per l'Unione europea (CUE); in particolare viene soppressa la sua qualificazione come « interministeriale », in considerazione del fatto che viene espressamente prevista la partecipazione sistematica e non eventuale dei rappresentanti delle regioni a tale organismo.

In considerazione dell'assetto costituzionale delle competenze in materia di formazione e di attuazione del diritto dell'Unione europea, si intende configurare questo organismo come una sede di raccordo paritario tra i vari livelli di governo interessati ai fini della formazione della posizione italiana nelle sedi decisionali europee.

Nella stessa ottica si stabilisce, inoltre, la partecipazione di un rappresentante di ciascuna Camera al comitato tecnico permanente del CUE, che potrà garantire non soltanto un raccordo informativo diretto ma anche assicurare che gli indirizzi del Parlamento siano adeguatamente tenuti in

considerazione nella formazione della posizione nazionale.

L'articolo 3 della proposta di legge reca disposizioni volte a rafforzare il ruolo del Parlamento nella formazione della normativa europea, modificando l'articolo 3 e introducendo gli articoli 4-bis e 4-ter della legge Stucchi.

In primo luogo, si prevede l'obbligo per il Governo di segnalare al Parlamento i progetti di atti di particolare rilevanza per l'Italia e di presentare una relazione su quegli elementi di ogni progetto di legge che assumono specifico interesse per l'esercizio dei poteri attribuiti ai Parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona, quali la base giuridica, la sussidiarietà e la proporzionalità nonché l'impatto sull'ordinamento italiano.

Tale previsione è essenziale affinché le Camere (e lo stesso Governo) possano valutare se l'azione europea si mantenga nei limiti delle competenze ad essa attribuite e possano esercitare efficacemente il controllo di sussidiarietà.

La valutazione dell'impatto sull'ordinamento interno è poi un elemento cruciale per valutare l'incidenza di un progetto di legge sull'interesse nazionale, a tutti i livelli di governo.

Si prevede, inoltre, l'informazione costante delle Camere sull'andamento dei negoziati, necessaria al fine di esprimere indirizzi al Governo che tengano conto in modo realistico e mirato delle effettive possibilità di accordo in seno al Consiglio dell'Unione europea.

Una specifica informazione è richiesta al Governo in merito all'azione europea nel settore della politica estera, la quale richiede una specifica attenzione da parte dei Parlamenti nazionali, essendo deboli, in materia, i poteri del Parlamento europeo.

In secondo luogo, riprendendo nella sostanza il testo di una modifica alla legge Stucchi già contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009 approvato dalla Camera dei deputati e attualmente in corso di esame al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1781), si codifica l'obbligo costituzionale del Governo di assicurare che

la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere su ogni atto e questione relativi all'Unione europea. Al fine di garantire il controllo sull'effettiva applicazione della norma, si stabilisce l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per il Ministro per le politiche europee, di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato ai suddetti indirizzi. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per le politiche europee, riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Specifici obblighi per il Governo sono poi previsti in relazione alla cosiddetta « clausola passerella » che — nell'ambito delle procedure di revisione semplificata dei trattati — consente al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare l'adozione a maggioranza qualificata o secondo la procedura legislativa ordinaria di decisioni che richiederebbero invece l'unanimità o una procedura legislativa speciale nonché in relazione alle proposte relative agli aspetti transnazionali del diritto di famiglia.

Poiché, in considerazione dell'impatto di tale procedura sui Parlamenti nazionali, il Trattato di Lisbona già prevede che il veto di un Parlamento nazionale possa bloccare l'adozione di iniziative in tali materie, appare opportuno che il Governo fornisca al Parlamento ogni elemento utile allo scopo di un esercizio mirato del veto.

L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche alla legge Stucchi volte al rafforzamento della partecipazione delle regioni e degli enti locali alla formazione della normativa dell'Unione europea in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione.

In primo luogo, si prevede in capo al Governo l'obbligo di fornire alle regioni alcune delle informazioni essenziali che esso è tenuto a trasmettere alle Camere. Si tratta, in particolare, di informazioni in

merito al rispetto da parte dell'Unione europea dei criteri per la ripartizione e per l'esercizio delle proprie competenze. Si aumenta poi da venti a trenta giorni il termine di durata della riserva di esame regionale.

Inoltre si inserisce nel testo della legge Stucchi, per evidenti ragioni di coerenza e di organicità, quanto attualmente disposto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, cosiddetta « legge La Loggia », concernente l'attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione in materia comunitaria, in relazione alla partecipazione alle attività del Consiglio dell'Unione europea nonché dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea dei presidenti delle regioni e delle province autonome, affinché essi concorrano direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Per rafforzare anche il coinvolgimento degli enti locali si stabilisce in capo al Governo l'obbligo espresso e specifico di consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino una specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

Infine, si modificano la procedura e i criteri per la nomina dei componenti italiani del Comitato delle regioni tenuto conto che — a fronte dell'attuale attribuzione di ventiquattro membri all'Italia di cui all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea — il Trattato di Lisbona demanda al Consiglio dell'Unione europea la determinazione del numero di componenti spettante a ciascuno Stato. Ciò rende inapplicabili i criteri di ripartizione tra le autonomie regionali e locali previsti dall'articolo 6-bis della legge Stucchi. Pertanto si demanda la ripartizione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che assicurano la rappresentanza delle assemblee legislative regionali. La Conferenza unificata, ai fini della designazione dei membri di competenza regionale, deve tenere conto delle

indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 5 apporta alcune modifiche all'articolo 7 della legge Stucchi al fine di consentire un più ampio e diretto coinvolgimento del sistema produttivo e delle parti sociali nella formazione della posizione nazionale; in particolare, si prevedono procedure di consultazione organizzate direttamente dal CUE anziché l'intermediazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNEL), come nella disciplina vigente.

L'articolo 6 della proposta di legge apporta importanti modifiche alla disciplina delle procedure per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea.

Oltre a ridenominare la legge comunitaria — alla luce del Trattato di Lisbona — come legge sulla partecipazione all'Unione europea, si sopprimono nel testo dell'articolo 9 della legge Stucchi alcuni elementi del disegno di legge comunitaria solo occasionalmente inseriti nella legge stessa. Ciò anche allo scopo di lasciare maggiore spazio alle regioni e alle province autonome nella fase di recepimento delle direttive, in coerenza con il dettato costituzionale, anche alla luce dell'introduzione di una disciplina unitaria, più organica e coerente per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali, recata dal novellato articolo 16-bis della legge Stucchi.

Anche negli articoli 10, 11 e 13 della legge Stucchi si abrogano le disposizioni relative all'esercizio dei poteri sostitutivi tenuto conto appunto del novellato articolo 16-bis.

In coerenza con il rafforzamento delle competenze regionali e delle province autonome, al novellato articolo 14 della legge Stucchi si precisa che le decisioni delle istituzioni dell'Unione europea relative a materia di competenza regionale sono attuate dai medesimi enti, attualmente solo informati e consultati dal Governo.

Le modifiche all'articolo 14-bis della legge Stucchi sono, infine, intese a estendere espressamente anche alla attuazione in Italia di norme comunitarie relative alla

libera prestazione dei servizi il divieto di discriminazione al rovescio tra cittadini italiani e quelli di altri Stati membri. In altri termini, la normativa nazionale attuativa di obblighi comunitari dovrà garantire al cittadino italiano un trattamento non deteriore rispetto al prestatore di servizi stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che presti la propria attività in Italia.

L'articolo 7, sostituendo gli articoli 15 e 15-*bis* della legge Stucchi, detta una nuova disciplina delle relazioni e dell'informazione del Governo alle Camere.

In particolare, il novellato articolo 15, riproducendo il testo già modificato dal citato disegno di legge comunitaria 2009 come approvato dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 2449), prevede lo sdoppiamento della relazione annuale del Governo alle Camere sulla partecipazione italiana all'Unione europea in due distinti documenti: uno, programmatico, sugli orientamenti e sulle priorità dell'azione italiana a livello di Unione europea, l'altro, di rendiconto, sull'attività svolta dall'Italia l'anno precedente.

Anche il nuovo testo dell'articolo 15-*bis* riproduce una modifica già introdotta dall'atto Camera n. 2449. Rispetto alla disciplina vigente viene, in particolare, ridotto da sei a tre mesi il termine per l'informazione al Parlamento sullo stato delle procedure di infrazione e sulle sentenze delle giurisdizioni europee relative all'Italia; nel caso delle procedure di infrazione per mancata attuazione di precedenti sentenze, da cui possono discendere condanne pecuniarie, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

Infine si modifica anche l'articolo 15-*ter* della legge, al fine di prevedere la trasmissione anche alle regioni e alle province autonome della relazione trimestrale sui flussi finanziari tra Unione europea e Italia.

L'articolo 8 reca alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome.

Sostituendo l'articolo 16 della legge Stucchi, viene anzitutto precisato che le regioni e le province autonome provvedono direttamente e pienamente all'attuazione delle direttive dell'Unione europea, senza la definizione di principi appositi da parte della legge statale.

Come già accennato, viene disciplinato in maniera maggiormente coerente e univoca nel novellato articolo 16-*bis* della legge Stucchi, l'istituto dei poteri sostitutivi statali, provvedendo anche a coordinarlo con quanto previsto al riguardo in altre disposizioni vigenti.

Si elimina, quindi, il vigente disposto dell'articolo 16-*bis* che disciplina il diritto di rivalsa statale nei confronti delle regioni. La previsione di tale istituto, pur dotata in astratto di una sua logica, non appare in concreto coerente con i poteri sostitutivi statali. Potendo infatti lo Stato prevenire violazioni del diritto dell'Unione europea esercitando tempestivamente i poteri sostitutivi, in virtù dell'applicazione della nuova e più completa disciplina prevista dal novellato articolo 16-*bis* non dovrebbero sussistere presupposti per rivalersi nei confronti delle regioni o delle province autonome in caso di pagamento di ammende determinate da inadempimento di queste ultime.

Sempre nell'ottica del rafforzamento del ruolo delle regioni e delle province autonome in materia europea si modifica l'articolo 18 della legge Stucchi, prevedendo che la sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si svolga due volte l'anno anziché una.

Di estrema importanza sono le disposizioni introdotte nella legge Stucchi dall'articolo 9 della presente proposta di legge.

In particolare, le disposizioni del nuovo articolo 18-*bis* della legge Stucchi danno attuazione al Protocollo sul principio di sussidiarietà allegato al Trattato di Lisbona, in base al quale la Corte di giustizia delle Comunità europee (che, a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo Trattato, sarà ridenominata « Corte di giustizia

dell'Unione europea») è competente a decidere sui ricorsi per violazione del medesimo principio presentati da un Governo a nome del rispettivo Parlamento.

In particolare, si chiarisce che spetta alle Camere deliberare il ricorso, con conseguente obbligo per il Governo di trasmetterlo tempestivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Riprendendo e ampliando la previsione dell'articolo 5 della cosiddetta « legge La Loggia » (citata legge n. 131 del 2003) si prevede poi, con il nuovo articolo 18-ter della legge Stucchi, che il Governo sia obbligato (e non abbia solo la mera facoltà) a proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, contro atti normativi illegittimi dell'Unione europea, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Nel caso di violazione del principio di sussidiarietà il Governo è tenuto a presentare il ricorso su richiesta di un terzo dei componenti della medesima Conferenza permanente.

Si intende in tal modo garantire la possibilità delle regioni e delle province autonome di tutelare le loro competenze nel caso in cui su di esse incida illegittimamente l'esercizio dell'azione dell'Unione europea, tenuto conto che la presentazione da parte delle medesime di un ricorso diretto contro singoli atti normativi comunitari soggiace ai medesimi limiti previsti per l'azione di qualunque persona fisica e giuridica (in particolare, il termine di impugnazione di due mesi).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento al Trattato di Lisbona).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « atti comunitari », « atti comunitari e dell'Unione europea » e le parole: « atto comunitario e dell'Unione europea », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « atti dell'Unione europea » e « atto dell'Unione europea »;

b) le parole: « Ministro per le politiche comunitarie », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per le politiche europee »;

c) le parole: « Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea » e le parole: « Dipartimento per le politiche comunitarie », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche dell'Unione europea »;

d) le parole: « Corte di giustizia delle Comunità europee » e le parole: « Commissione delle Comunità europee », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Corte di giustizia dell'Unione europea » e « Commissione europea »;

e) ove non diversamente disposto dalla presente legge, le parole: « direttive comunitarie » e le parole: « decisioni comunitarie », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « direttive dell'Unione europea » e « decisioni dell'Unione europea »;

f) le parole: « legge comunitaria », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « legge sulla partecipazione all'Unione europea ».

2. All'articolo 1 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, nonché nel rispetto dell'identità nazionale e del sistema delle autonomie regionali e locali »;

b) la lettera c) del comma 2 è abrogata.

ART. 2.

(Modifica della denominazione e della composizione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari e europei).

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Comitato interministeriale per gli affari comunitari e europei » e la parola: « (CIACE) », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comitato per l'Unione europea » e « (CUE) »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Alle riunioni del CUE partecipano il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative dei medesimi enti locali »;

c) al secondo periodo del comma 4 dopo le parole: « amministrazioni del Governo » sono aggiunte le seguenti: « e dalle Camere ».

ART. 3.

(Rafforzamento della partecipazione del Parlamento alla formazione della normativa dell'Unione europea).

1. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « delle decisioni comunitarie e » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti »;

b) al comma 1, la parola: « formulazione » è sostituita dalla seguente: « predisposizione »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee segnala alle Camere i progetti di atti aventi particolare rilevanza per l'Italia, fornendo un'adeguata motivazione. Entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al citato comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee presenta alle Camere, con riferimento a ciascun progetto di atto legislativo europeo, una relazione sui seguenti profili:

a) rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo al corretto fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo;

b) rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c) impatto del progetto di atto legislativo europeo sull'ordinamento statale e regionale, sulle autonomie locali, sull'organizzazione delle amministrazioni pub-

bliche e sull'attività dei cittadini e del sistema produttivo, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente i competenti organi parlamentari:

a) dell'andamento dell'esame dei progetti di atti legislativi europei trasmessi ai sensi del comma 1 presso il Consiglio dell'Unione europea;

b) sulle posizioni assunte dal Governo nell'ambito di consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione europea;

c) sull'esame presso il Consiglio dell'Unione europea di iniziative o di questioni relative alla politica estera e di difesa comune, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa »;

e) al comma 6, la parola: « semestralmente » è sostituita dalla seguente: « ogni mese »;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere »;

g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nonché presso le altre istituzioni o gli altri organi dell'Unione europea sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame dei progetti o

degli atti di cui ai commi 1 e 2 nonché su ogni altro atto e questione relativi all'Unione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

3. Dopo l'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis — (*Poteri delle Camere in caso di revisione semplificata dei trattati dell'Unione europea*). — 1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui al primo o al secondo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al terzo comma del paragrafo 7 dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

ART. 4-ter — (*Poteri delle Camere in materia di misure relative al diritto di famiglia*). — 1. Il Governo segnala tempestivamente alle Camere, all'atto della trasmissione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le proposte presentate dalla Commissione europea ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Governo fornisce tempestivamente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

ART. 4.

(Rafforzamento della partecipazione delle regioni e degli enti locali alla formazione della normativa dell'Unione europea).

1. All'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti ad esse trasmessi che rientrano nelle materie di loro competenza, curandone il costante aggiornamento. A tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche dell'Unione europea trasmette ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai progetti di atti legislativi europei di particolare rilievo per le regioni e per le province autonome, una relazione sui seguenti profili:

a) correttezza del fondamento giuridico del progetto di atto legislativo europeo;

b) conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

c) prospettive del negoziato svolto presso il Consiglio dell'Unione europea per i profili di rilevanza regionale o delle province autonome;

d) impatto del progetto di atto legislativo europeo sull'ordinamento regionale e delle province autonome nonché sulle autonomie locali »;

b) ai commi 3, 4 e 5, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

c) al comma 6, le parole: « in sede comunitaria » sono sostituite dalle seguenti: « presso le competenti istituzioni dell'Unione europea »;

d) al comma 9, dopo la parola: « Bolzano » sono inserite le seguenti: « e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome »;

e) al comma 10, la parola: « comunitaria » è sostituita dalla seguente: « europea ».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — *(Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle delegazioni del Governo).*
— 1. In conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati del medesimo Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del capo della delegazione designato dal Governo.

2. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo della delegazione, che può essere anche un presidente di giunta regionale o di provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e di procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo e regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle more o in mancanza di tale accordo, il capo della delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3. All'articolo 6 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In conformità agli articoli 114 e 118 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura un'adeguata consultazione di comuni, province e città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali »;

b) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: « Per le finalità indicate dal comma 1, »;

c) al comma 3, le parole: « in sede comunitaria » sono sostituite dalle seguenti: « presso le competenti istituzioni dell'Unione europea ».

4. L'articolo 6-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis. — (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono ripartiti tra le regioni e tra gli enti locali secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assicurando un'adeguata rappre-

sentanza delle assemblee legislative regionali e delle province autonome.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che tiene conto, ai fini della designazione dei membri del Comitato di cui al comma 2 del presente articolo, delle indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ».

ART. 5.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla formazione della normativa dell'Unione europea).

1. L'articolo 7 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Partecipazione delle categorie produttive e delle parti sociali alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A tale scopo il CUE e le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti informatici, consultazioni delle categorie produttive e delle parti sociali interessate entro sessanta giorni dalla presentazione di un documento di consultazione o di un progetto di atto legislativo da parte delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee organizza apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato ».

ART. 6.

(Modifiche alla disciplina delle procedure per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea).

1. All'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « alle direttive comunitarie » sono sostituite dalle seguenti: « agli atti giuridici dell'Unione europea »;

b) al comma 2, dopo la parola: « emanati » sono aggiunte le seguenti: « dalle istituzioni e » e le parole: « e delle Comunità europee » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « quattro mesi » sono sostituite dalla seguenti: « tre mesi » e le parole: « con riguardo alle misure da intraprendere » sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: « alle Comunità europee » sono sostituite dalla seguenti: « all'Unione europea »;

e) alla lettera a) del comma 5, la parola: « comunitario » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea » e la parola: « comunitari » è sostituita dalla seguente: « europei ».

2. L'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Contenuti della legge sulla partecipazione all'Unione europea).* — 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge annuale sulla partecipazione all'Unione europea, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla

Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o per assicurare l'applicazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, degli atti del Consiglio, della Commissione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione europea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conferiscono delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle medesime regioni e province autonome.

2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni europee di cui alla legge sulla partecipazione all'Unione europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche ».

3. L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedi-

menti urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge sulla partecipazione all'Unione europea relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità sociali, economiche e territoriali nazionali, regionali e locali e alla normativa di settore »;

b) il comma 8 è abrogato.

5. All'articolo 11-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea per l'esecuzione di direttive recepite mediante decreto legislativo »;

b) al comma 1, le parole: « disposizioni di attuazione » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni per l'esecuzione ».

6. All'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « comunitarie » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

b) il comma 2 è abrogato.

7. All'articolo 14 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le decisioni di cui al comma 1 sono trasmesse, altresì, agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione delle decisioni secondo le rispettive competenze ».

8. All'articolo 14-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « stabiliti nel territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o che vi prestino servizio ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni ».

ART. 7.

(Nuova disciplina delle relazioni e dell'informazione alle Camere).

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Relazioni annuali al Parlamento).* — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno suc-

cessivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o che intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione europea;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista

dell'emanazione degli atti normativi dell'Unione europea;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome ».

2. L'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 15-*bis*. — (*Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni mese alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e per materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali

dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, le informazioni sono trasmesse ogni mese.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza ovvero su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al

parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti ».

3. Al comma 1 dell'articolo 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo la parola: « Camere » sono inserite le seguenti: « , alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ».

ART. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di attuazione degli obblighi discendenti dall'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome).

1. Gli articoli 16 e 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 16. — *(Attuazione delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, danno immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 1 per dare attuazione alle direttive dell'Unione europea, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche dell'Unione europea.

ART. 16-bis. — *(Esercizio dei poteri sostitutivi statali).* — 1. In conformità agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, lo Stato può adottare atti normativi nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano ove necessario per porre rimedio alla mancata attuazione di obblighi discendenti dall'Unione europea.

2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1:

a) si applicano limitatamente alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora adottato e posto in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dall'Unione europea per l'attuazione;

b) perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma;

c) recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Qualora una sentenza della Corte di giustizia o di un altro organo giurisdizionale dell'Unione europea accerti il mancato adempimento di obblighi europei da parte dell'Italia per effetto di un atto di competenza regionale, il Consiglio dei ministri assegna agli enti interessati un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'atto o gli atti regionali determinativi della violazione accertata dalla sentenza perdono efficacia. In tale caso trova applicazione, ove compatibile, la normativa statale sostitutiva ».

2. Nella rubrica dell'articolo 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: « Sessione comunitaria » sono sostituite dalle seguenti: « Sessione europea ».

3. All'articolo 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « Sessione comunitaria » sono sostituite dalle seguenti: « Sessione europea »;

b) al comma 1, le parole: « una volta » sono sostituite dalle seguenti: « due volte ».

ART. 9.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, sono i seguenti:

« ART. 18-bis. — *(Ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà).* — 1. Il Governo presenta alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le Camere possono partecipare, mediante propri rappresentanti, a tutte le fasi e gli atti del giudizio promosso ai sensi del comma 1.

ART. 18-ter. — *(Ricorso agli organi giurisdizionali dell'Unione europea su richiesta delle regioni).* — 1. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il Governo propone ricorso davanti alla Corte di giustizia o agli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se un atto normativo dell'Unione europea è ritenuto illegittimo per violazione del principio di sussidiarietà, il Governo è tenuto a presentare il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea su richiesta di un terzo dei componenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 10.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 5 e 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono abrogati.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona, il 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0030880